



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 132 DEL 24 MARZO 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO IN MEMORIA DELLE STUDENTESSE ITALIANE DECEDUTE IN SPAGNA

In relazione all'indicazione del Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò, si dispone l'effettuazione di un minuto di silenzio, in occasione delle gare di tutti i campionati in programma da martedì 22 marzo 2016 e per la prossima giornata di campionato, in memoria delle studentesse italiane decedute nel tragico incidente stadale in Spagna.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'approvazione delle modifiche agli artt. 32 e 32bis del Codice di Giustizia Sportiva, che entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

PASQUA 2016

Messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Lega Nazionale Dilettanti tutta esprimono i più sentiti auguri di buona Pasqua a tutte le proprie Società e ai tesserati, rivolgendo un particolare saluto alle Rappresentative Regionali che, a partire dal 19 Marzo, prenderanno parte al Torneo delle Regioni riservato al Calcio a Cinque e organizzato dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta.

Anche in circostanze come queste, pur animate da un contesto di serenità e di festa, alla Lega Nazionale Dilettanti compete il preciso dovere di ribadire la forza del proprio impegno ad affrontare, unitamente a chi è investito di incarichi e di responsabilità come i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e le Delegazioni, le necessità connesse al buon andamento del sistema dilettantistico e dei servizi per le Associate. Di fronte a tematiche delicate e a complessità che, realisticamente, stanno interessando il mondo del calcio dilettantistico, è solo attraverso una convergenza di obiettivi e una attenzione comune che si potrà fronteggiare adeguatamente l'immediato futuro.

Un augurio sincero e un affettuoso saluto a tutti.

Antonio Cosentino

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 59 avente per oggetto: Scadenze fiscali 31 marzo 2016 - Modello EAS e dichiarazione IVA

CIRCOLARE N. 60 avente per oggetto: Applicazione del principio "favor rei" a seguito delle recenti norme in materia di sponsorizzazione, di tracciabilità dei pagamenti per società e associazioni sportive dilettantistiche e di abrogazione della sanzione di esclusione dalla Legge n. 398/1991 -

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MIRARCHI E DEL DIRETTIVO DEL CR CALABRIA

In occasione delle festività pasquali, il presidente Saverio Mirarchi e il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria LND formulano a tutte le associate, ai dirigenti, agli allenatori e ai calciatori, nonché ad arbitri e dirigenti federali gli auguri di una Buona Pasqua, con la speranza che sia l'inizio di un periodo nuovo, in cui le guerre e le disuguaglianze, che in questo momento storico si accompagnano ad una forte perdita degli ideali, possano lasciare spazio ad una ritrovata Pace e Serenità.

E con riguardo alle attività del CR Calabria, l'arrivo della Pasqua contribuisce a scandire i tempi che separano dalla fine della stagione in corso; tempi in cui non può che essere rinnovato l'impegno del Comitato a portare avanti, con il medesimo entusiasmo e con spirito di collaborazione con le tesserate, le molteplici attività intraprese, come quelle del Centro di Formazione Federale, da poco inaugurato, finalizzate al primario obiettivo della crescita etica e sportiva dei giovani atleti.

La Pasqua scandisce poi anche i tempi che separano dall'importante evento del Torneo delle Regioni, che si terrà a fine maggio finalmente in Calabria. Una manifestazione per la cui organizzazione tutto il Comitato sta già da tempo lavorando, e continuerà a farlo nei mesi successivi per garantirne l'ottima riuscita, potendo così essere ricordato come un Torneo unico, imperdibile e indimenticabile per il calcio giovanile calabrese e nazionale.

Inoltre, si avvicina il termine dei Campionati. L'auspicio più sincero è che questi possano concludersi serenamente e possano regalare le meritate soddisfazioni a tutti i protagonisti, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Buona fine Campionati, dunque, ma soprattutto i più cordiali auguri di una serena Pasqua a tutti gli sportivi calabresi.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Recuperi

Recupero Gara NUOVA TORRE MELISSA = PAPANICE

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene fissato per mercoledì 30 marzo 2016, ore 15.00.

Recupero Gara PALUDI = OLYMPIC ACRI del 26.03.2016 (ore 15.00)

Il recupero della gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipato a mercoledì 30 marzo 2016, ore 15.00.

COPPA CALABRIA

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 4° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 31/08/2015, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di finale della Coppa Calabria:

A.S.D. CASABONA CALCIO

L.C. NUOVA GIOIESE

Con successivo Comunicato Ufficiale verranno pubblicate la sede e le modalità di svolgimento della gara di finale programmata per mercoledì 20 aprile 2016.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE - SEMIFINALE

Ad integrazione di quanto già pubblicato sul C.U. n. 128 del 17 marzo 2016, visti i risultati conseguiti nelle gare dei quarti di Finale, nonché quanto riportato sui Comunicati Ufficiali n. 46 del 20.10.2015, n. 117 del 25.02.2016, n. 120 del 03.03.2016 e n. 124 del 10.03.2016, si riportano di seguito le società vincenti il 2° Raggruppamento che disputeranno le gare di Semifinale:

2° RAGGRUPPAMENTO

vincente GARA 4 A.S.D. FUTURA ENERGIA SOVERATO

vincente GARA 5 A.S.D. XENIUM

vincente GARA 6 A.S.D. CATAFORIO

CALENDARIO GARE RAGGRUPPAMENTI

1ª gara - giovedì 31 MARZO 2016 (ore 19.30)

2° RAGGRUPPAMENTO	FUTURA ENERGIA SOVERATO	- XENIUM	Riposa	CATAFORIO
	Vincente GARA 4	- vincente GARA 5		Vincente GARA 6

2ª gara - domenica 10 APRILE 2016

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa.

In caso di parità nella prima gara, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara.

3ª gara - domenica 17 APRILE 2016

Per ciascun raggruppamento accederà alla gara di finale la migliore classificata del triangolare.

In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno successivo, si terrà conto nell'ordine :

1. della differenza reti generale;
2. del maggior numero di reti segnate;
3. dei risultati conseguiti negli incontri diretti;
4. del sorteggio.

GARA DI FINALE REGIONALE

La Finale verrà disputata con gara unica da disputarsi in campo neutro **DOMENICA 24 APRILE 2016** nel rispetto delle vigenti normative.

Per come prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

La società vincente regionale parteciperà alla Fase Finale Nazionale.

RECUPERO GARE FASE FINALE REGIONALE

Nel caso in cui una gara non dovesse effettuarsi per avversità atmosferiche o impraticabilità campo, la stessa verrà recuperata il giorno successivo, stesso campo.

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE MEMORIAL "S. GALLO"

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE GARA DI FINALE

Visti i risultati conseguiti nel 4° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 27/10/2015, si riportano di seguito le società qualificate alla gara di finale della Coppa Calabria Calcio a Cinque Memorial "S. Gallo":

A.S.D. CASOLESE

A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE

Con successivo Comunicato Ufficiale verranno pubblicate la sede e le modalità di svolgimento della gara di finale programmata per mercoledì 6 aprile 2016.

4. RISULTATI GARE

ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
CASTROVILLARI CALCIO	- COMPENSORIO MONTALTO UFF	5 - 1	
CUTRO	- TREBISACCE	1 - 1	
PAOLANA	- CALCIO ACRI S.C.S.D.	1 - 0	
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- SCALEA 1912	0 - 0	
ROGGIANO CALCIO 1973	- CALCIO CITTANOVESE	1 - 1	
SAMBIASE LAMEZIA 1923	- BRANCALEONE	3 - 2	
SERSALE	- CALCIO GALLICO CATONA	5 - 0	
TAURIANOVESE A.S.D.	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	0 - 3	

(1) - disputata il 19/03/2016

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 9 Giornata - R				GIRONE B - 9 Giornata - R			
CITTA AMANTEA 1927	- SC SOVERATO DAVOLI	3 - 0		RIZZICONI CALCIO	- BOCALE CALCIO 1983	5 - 3	
GARIBALDINA	- SAN FILI CALCIO 1926	2 - 1		VILLESE CALCIO	- DELIESE	3 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R				GIRONE B - 12 Giornata - R			
ATLETICO BOTRICELLO	- CARIATI	1 - 0		(1) CAULONIA 2006	- GUARDAVALLE A.S.D.	1 - 1	
CORIGLIANO	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 1		DELIESE	- BAGNARESE	4 - 0	
FILOGASO	- PROMOSPORT	1 - 1		LAUREANESE	- CITTA DI SIDERNO 1911	3 - 1	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- MKE CALCIO	0 - 2		LOCRI 1909	- VILLESE CALCIO	2 - 0	
(1) LUZZESE CALCIO 1965	- BRUTIUM COSENZA	3 - 1		(1) SAN GIUSEPPE CALCIO	- BOCALE CALCIO 1983	1 - 3	
(1) SC SOVERATO DAVOLI	- COTRONEI 1994	0 - 2		SERRESE	- AFRICO	0 - 2	
SILANA 1947	- GARIBALDINA	1 - 0		SORIANO 2010	- RIZZICONI CALCIO	4 - 1	
TORRETTA	- SAN FILI CALCIO 1926	2 - 1		(1) - disputata il 19/03/2016			

(1) - disputata il 19/03/2016

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 8 Giornata - R				GIRONE B - 8 Giornata - R			
FIUMEFREDDO	- YOUNG BOYS CASSANO	4 - 0		PAPANICE	- PETRONA	2 - 1	

GIRONE C - 8 Giornata - R				GIRONE D - 8 Giornata - R			
ATLETICO MAIDA	- TERINA	3 - 3		PRO PELLARO 1921	- STIGNANO A.S.D.	2 - 0	
ROMBIOLESE	- BADOLATO	2 - 0		REAL	- HIERAX	9 - 1	
SAN GREGORIO D IPPONA	- BIVONGI PAZZANO	2 - 0					

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/03/2016

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R				GIRONE B - 11 Giornata - R			
BELVEDERE 1963	- PALUDI	1 - 0	GST	APRIGLIANO CALCIO	- PETRONA	1 - 0	U
CITTA DI MONTALTO UFFUGO	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	5 - 0		CASABONA CALCIO	- SCANDALE	3 - 2	
FIUMEFREDDO	- PEPPE ZACCARO FRASCINETO	4 - 1		CASALI PRESILANI 1973	- REAL BOTRO	1 - 1	
MIRTO CROSA	- CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	0 - 0		NUOVA TORRE MELISSA	- PAPANICE	SOSP.	
OLYMPIC ACR	- CERZETO K91	1 - 0		(1) REAL CERVA	- REAL CATANZARO 1969	2 - 1	
S.AGATA D'ESARO	- GEPPINO NETTI	1 - 0		ROCCABERNARDA A.S.D.	- STELLE AZZURRE S.G.F.	3 - 2	
(1) SOFIOTA	- VILLAGGIO FRASSA	2 - 2		SANT ANNA	- ROSE CITY	2 - 1	
YOUNG BOYS CASSANO	- PRAIA	1 - 1		TAVERNA	- CIRO	2 - 3	

(1) - disputata il 19/03/2016

(1) - disputata il 19/03/2016

GIRONE C - 11 Giornata - R				GIRONE D - 11 Giornata - R			
BIVONGI PAZZANO	- BORGIA 2007	3 - 3		(1) BIANCO	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	2 - 0	
(1) CALCIO SANFERDINANDO	- SAN GREGORIO D'IPPONA	1 - 0		GROTTERIA CALCIO	- BOVALINSESE	2 - 1	
CHIARAVALLE CALCIO	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	0 - 3		(1) HIERAX	- SAN GIORGIO 2012	1 - 1	
EURO GIRIFALCO	- STILESE A TASSONE	0 - 0		PRO PELLARO 1921	- VAL GALLICO	4 - 3	
(1) NICOTERA	- CSI STALETTI	3 - 1		REAL	- ANTONIMINA	3 - 0	
NUOVA VALLE	- BADOLATO	1 - 3		REAL MELICUCCO	- NUOVA GIOIESE	1 - 2	
REAL SPILINGA	- ATLETICO MAIDA	1 - 1		SAN GAETANO CATANOSO	- PALIZZI CALCIO	0 - 4	
TERINA	- ROMBIOLESE	0 - 0		STIGNANO A.S.D.	- MAMMOLA	0 - 0	

(1) - disputata il 19/03/2016

(1) - disputata il 19/03/2016

COPPA CALABRIA**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE DI SEMIFINALE - 1 Giornata - R			
BORGIA 2007	- NUOVA GIOIESE	2 - 0	
PRAIA	- CASABONA CALCIO	2 - 3	

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 - FASE FINALE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Quarti di Finale - 1 Giornata - A			
CATAFORIO	- FUTSAL ROSARNO C5	8 - 2	

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. S. Gallo**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/03/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 4° TURNO - 1 Giornata - R			
ANTICA GELATERIA FORTINO	- CASOLESE	7 - 5	
TRE COLLI FUTSALCATANZARO	- POLISPORTIVA MOLOCHIESE	5 - 6	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2016**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 1 Giornata - R			
STREET OF STARS CELLARA	- VIRTUS TIRRENIA	1 - 4	

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 23.03.2016, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 500,00 REGGIOMEDITERRANEA

per comportamento reiteratamente ingiurioso nei confronti dell'assistente arbitrale e per averlo attinto con sputi, da parte di propri sostenitori; per tentativo da parte di uno dei detti sostenitori che a fine gara si trovava abusivamente in prossimità degli spogliatoi, di attingere l'arbitro con uno sputo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RICCIARDI CRISTIAN

(REGGIOMEDITERRANEA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCIANO GIOVANNI

(REGGIOMEDITERRANEA)

VENTURA GIUSEPPE

(REGGIOMEDITERRANEA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SAPONE GIUSEPPE

(REGGIOMEDITERRANEA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 BRANCALEONE

per avere propri sostenitori', durante la gara dato vita a scontri" con i sostenitori della squadra avversaria.

€ 300,00 SAMBIASE LAMEZIA 1923

per avere propri sostenitori', durante la gara dato vita a scontri" con i sostenitori della squadra avversaria.

€ 150,00 CUTRO

per avere durante la gara "più volte" lanciato in campo un pallone costringendo l'arbitro a fermare il gioco.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 4/2016

AMATO LUIGI

(ROGGIANO CALCIO 1973)

per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 4/2016

MACRI ROSARIO (CUTRO)

per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2016**

FIGLIOMENI ANTONIO (TREBISACCE)

per frasi blasfeme (bestemmia) durante la gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CORTESE EMANUELE ROBERT (COMPRESORIO MONTALTO UFF)

MIRABELLI LORENZO (PAOLANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALARCO GIUSEPPE (CALCIO CITTANOVESE)

BALSAMO MARIO (CUTRO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

FAVASULI DOMENICO (BRANCALEONE)

CALOMINO FRANCESCO (ROGGIANO CALCIO 1973)

CURCIO VINCENZO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

GRANATA FRANCESCO (TREBISACCE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANCINO RENATO (CALCIO ACRI S.C.S.D.)

PERRI PAOLO (CALCIO ACRI S.C.S.D.)

SETTEMBRINO GIUSEPPE (CASTROVILLARI CALCIO)

LATEGANO GIOVANNI (COMPRESORIO MONTALTO UFF)

CATURANO CARMINE DANIELE (SERSALE)

SCOZZAFAVA DAVIDE (SERSALE)

VENERE ANTONIO (TAURIANOVESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NIANG SERIGNE MADINA (BRANCALEONE)

DEL POPOLO GAETANO (PAOLANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRUZZESE SERAFINO (CALCIO CITTANOVESE)

BELLITTA FRANCESCO (TREBISACCE)

CAMPIONATO PROMOZIONE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALUMBO GIACOMO	(DELIESE)	COSOLETO GIUSEPPE	(VILLESE CALCIO)
-----------------	-----------	-------------------	------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

CREA BRUNO	(VILLESE CALCIO)
------------	------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARBONE DOMENICANTONIO	(DELIESE)	SERPENTINO SILVIO	(DELIESE)
------------------------	-----------	-------------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MOTOLESE ANTONIO	(CITTA AMANTEA 1927)	DACRI MARIO	(GARIBALDINA)
AVOLIO JONATHAN	(SAN FILI CALCIO 1926)	FONTANA FILIPPO	(VILLESE CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 SC SOVERATO DAVOLI

per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NDOYE LAMINE	(SC SOVERATO DAVOLI)
--------------	----------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASTUTO STEFANO	(BOCALE CALCIO 1983)
----------------	----------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCARLATO SERAFINO	(BRUTIUM COSENZA)	ANELLINO LEONARDO	(COTRONEI 1994)
SOLURI FRANCESCO	(COTRONEI 1994)	ALAMPI GIUSEPPE	(SAN GIUSEPPE CALCIO)
ALBANESE DOMENICO	(SAN GIUSEPPE CALCIO)	CUZZOLA ANTONINO	(SAN GIUSEPPE CALCIO)
MELE ALDO	(SC SOVERATO DAVOLI)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARTIRE UGO	(BRUTIUM COSENZA)	CAVALLARO DAVIDE	(CAULONIA 2006)
CONVERSI MANUEL	(COTRONEI 1994)	VERTUA STEFANO	(GUARDAVALLE A.S.D.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 150,00 ATLETICO BOTRICELLO**

per comportamento minaccioso verso un dirigente della squadra avversaria da parte di due persone non in distinta , prima dell'inizio della gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 10/ 4/2016**

RUSSO FRANCESCO (RIZZICONI CALCIO)

per comportamento irrispettoso verso l'arbitro nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LEPORE ANTONIOFRANCESC (GARIBALDINA)

SIMEONE ALESSANDRO

(JUVENILIA ROSETO C.S.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

FANELLI GIUSEPPE (FILOGASO)

FRIJIA SALVATORE

(FILOGASO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MINUTOLO CATALDO (CARIATI)

SIFONETTI GIUSEPPE

(CARIATI)

ZAPPÀ CARMELO (LAUREANESE)

MACRI ALESSIO

(SORIANO 2010)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

NICOLETTI GIUSEPPE (ATLETICO BOTRICELLO)

MIRAGLIA MARCO

(CITTA AMANTEA 1927)

GOLIA GIOVANNI (JUVENILIA ROSETO C.S.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CURATELO FRANCESCO ANTON (CORIGLIANO)

ROMEO ALBERTO GREGORI

(LAUREANESE)

MANTELLA FRANCESCO (MKE CALCIO)

RANDO DOMENICO

(SERRESE)

MANCINA ANTONIO (SILANA 1947)

TALERICO LUIGI

(SILANA 1947)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 20/ 3/2016 NUOVA TORRE MELISSA - PAPANICE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 4° del secondo tempo per infortunio dell'arbitro, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 20/ 3/2016 CITTA DI MONTALTO UFFUGO - MARINA DI SCHIAVON 1960

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 39° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società Marina di Schiavonea era venuta a trovarsi con sei elementi a seguito di infortuni e di espulsione dei propri calciatori (la suddetta squadra era scesa in campo con 11 giocatori più un giocatore di riserva); visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del C. G. S.

delibera

- 1) infliggere alla società MARINA DI SCHIAVONEA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0 – 5 acquisito sul campo dalla società Citta di Montalto Uffugo;
- 2) infliggere alla società MARINA DI SCHIAVONEA l'ammenda di €. 100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 300,00 e DIFFIDA ATLETICO MAIDA

per lancio di un oggetto "verosimilmente una pietra" da parte di un proprio sostenitore all'indirizzo di un giocatore avversario colpendolo alla testa durante la gara.

€ 100,00 HIERAX

per rilevante ritardo nella consegna della distinta di gara.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016

FAVA FRANCO BRUNO (STIGNANO A.S.D.)

per proteste a decisioni arbitrali.

MENDICINO FRANCESCO (TERINA)

per proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MARINO ALESSANDRO (PAPANICE)

per avere colpito un calciatore avversario con un pugno al volto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZEI ANTONIO (ATLETICO MAIDA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALAMPI CRISTIAN (PRO PELLARO 1921)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

VIRELLI ERCOLE (PAPANICE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)FRAIETTA GIUSEPPE (BADOLATO)
ATTINA BRUNO (PRO PELLARO 1921)

CAPUTO FRANCESCO (FIUMEFREDDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAROLEO NICODEMO (PETRONA)

CURELLO PASQUALE (SAN GREGORIO D IPPONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)CARUSO ANTONIO (ATLETICO MAIDA)
CARNOVALE ALESSANDRO (BIVONGI PAZZANO)
MACRI FRANCESCOANTONI (TERINA)PULTRONE FLAVIO (BADOLATO)
SCRIVA GIUSEPPE (REAL)**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 3/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016**

MERCATELLO REGINALDO (HIERAX)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016**

FIMOGNARI GIUSEPPE (HIERAX)

per ingresso abusivo sul terreno di gioco.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

MARTE FRANCO (HIERAX)

perchè colpiva con un pugno un avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SETTIMO SALVATORE (CALCIO SANFERDINANDO)

DI LORENZO MASSIMO (SAN GIORGIO 2012)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

DASCOLA GIOVANNI (SAN GIORGIO 2012)

TOCCI EUGENIO ELIO (VILLAGGIO FRASSA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPISI STEFANO (CALCIO SANFERDINANDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DESIDERATO CLEMENTE (CALCIO SANFERDINANDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)CISTERNA CONCETTO (CALCIO SANFERDINANDO)
AGOSTINO FRANCESCO (REAL CERVA)STRATI VINCENZO (HIERAX)
PERRONE ALESSANDRO (VILLAGGIO FRASSA)**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 20/ 3/2016**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA****€ 200,00 REAL SPILINGA**

per entrata abusiva di un proprio sostenitore nello spogliatoio dell'arbitro. Lo stesso nell'occasione manteneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, tentando di aggredirlo, non riuscendovi per l'intervento del capitano della società.

€ 50,00 REAL

per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza acqua calda).

A CARICO DIRIGENTI**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2016**

MONTELEONE NICOLA (ANTONIMINA)

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 3/2016

RAFFO MAURIZIO (BELVEDERE 1963)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

MARTUCCI GAETANO (PEPPE ZACCARO FRASCINETO)

comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI MASSAGGIATORI**SQUALIFICA FINO AL 14/ 4/2016**

FILIPPONE AURELIO (ANTONIMINA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 31/ 3/2016**

STANIZZI SAVARIO (PETRONA)

per proteste a decisioni arbitrali.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA FINO AL 24/ 6/2016**

MARINO VINCENZO (MARINA DI SCHIAVONEA 1960)

per fallo di gioco a seguito del quale veniva espulso, nonché per avere spinto l'arbitro dopo il provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE LUCA MATTIA (MIRTO CROSIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

APICELLA MATTIA (BIVONGI PAZZANO)

GILIBERTI IVAN (FIUMEFREDDO)

OUATTARA SAMI OUMAROU (PEPPE ZACCARO FRASCINETO)

FALBO GIANLUCA

MAGLIONE ALBERTO

PARJOL CATALIN

(CERZETO K91)

(MARINA DI SCHIAVONEA 1960)

(ROSE CITY)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)**

CAVALLARO BRUNO (BADOLATO)

MELLACE GIUSEPPE (BORGIA 2007)

MAVIGLIA ALESSANDRO (MAMMOLA)

CONSOLI SIMONE (TERINA)

BORDINO DANIELE

CONIDI LEONARDO

BARBA BRUNO

(BORGIA 2007)

(EURO GIRIFALCO)

(REAL SPILINGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CATALDO GABRIELE (ANTONIMINA)

SQUILLACE NICHOLAS (CASABONA CALCIO)

MUTO DOMENICO (CITTA DI MONTALTO UFFUGO)

COMMISSO FRANCESCO (MAMMOLA)

SPINGOLA FRANCESCO (OLYMPIC ACRI)

ROMANO MAXIMILLIAN (REAL)

RUBERTO LORENZO (ROCCABERNARDA A.S.D.)

PERRI SANTO (ROSE CITY)

BAVARO ALESSANDRO (STILESE A TASSONE)

ATTISANO VINCENZO (VAL GALLICO)

PULTRONE FLAVIO

MURACA MARCO

IERACI DOMENICO

SALERNO IVAN

IANNONE NICOLA

ARONA NICOLA

SALVEMINI MARIO ANTONIO

CURIALE ALFREDO

DEROSE MICHAEL

MORABINI FRANCESCO

(BADOLATO)

(CERZETO K91)

(GROTTERIA CALCIO)

(OLYMPIC ACRI)

(PRO PELLARO 1921)

(REAL SPILINGA)

(ROCCABERNARDA A.S.D.)

(STIGNANO A.S.D.)

(TERINA)

(VAL GALLICO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

RAIMONDI DIEGO (CERZETO K91)

CURIA GAETANO (MIRTO CROSIA)

MARTUCCI GIANFRANCO (ROCCABERNARDA A.S.D.)

SICLARI GASPARE (SAN GAETANO CATANOSO)

MARULLA GIOVANNI (STILESE A TASSONE)

FOSSELLA ALBERTO

BATTAGLIA SALVATORE

MANDARADONI MANUELE

PAPALEO ANTONIO

(CHIARAVALLE CALCIO)

(PALIZZI CALCIO)

(ROMBIOLESE)

(STIGNANO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPANELLA MARCO (BIVONGI PAZZANO)

FALBO MARCO (CERZETO K91)

ZAVATTO EDUARDO (CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)

TISCI FRANCESCO (CIRO)

MANA ANSSU (GROTTERIA CALCIO)

SPADOLA ATTILIO (GROTTERIA CALCIO)

MANCUSO RUBEN (PETRONA)

ROSI GIUSEPPE (PRAIA)

PATAMIA ANTONINO (REAL)

MERCURI DOMENICO (REAL MELICUCCO)

MOLE GIUSEPPE (SAN GAETANO CATANOSO)

NEGOITA VASILE (STELLE AZZURRE S.G.F.)

RUBINO AGOSTINO (YOUNG BOYS CASSANO)

CODAMO MICHELE

IORIO MATTEO

DANIELE ALEXANDR

SCHIFINO GIOVANNI

MARTELLO MATTEO

TOSCANO BRUNO

FINIZOLA BIAGIO

CANTONE FRANCESCO

MAIDA GREGORIO

ESPOSITO GIANLUCA

SURACI ALESSANDRO

SILLETTA SALVATORE

RUBINO ANTONIO

(BORGIA 2007)

(CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)

(CHIARAVALLE CALCIO)

(GEPPI NETTI)

(GROTTERIA CALCIO)

(NUOVA GIOIESE)

(PRAIA)

(REAL)

(REAL BOTRO)

(S.GATA D ESARO)

(SAN GAETANO CATANOSO)

(STELLE AZZURRE S.G.F.)

(YOUNG BOYS CASSANO)

CAMPIONATO COPPA CALABRIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

FIORETTI ANDREA	(BORGIA 2007)	FINIZOLA BIAGIO	(PRAIA)
-----------------	---------------	-----------------	---------

AMMONIZIONE V INFR DIFFIDA

PIZZARI JONATHAN	(BORGIA 2007)
------------------	---------------

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

CAZZOLATO GIOVANNI	(PRAIA)
--------------------	---------

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PROCOPIO EMANUELE	(BORGIA 2007)	SANGERVASIO ANDREA	(CASABONA CALCIO)
BARILA GIOVANNI	(NUOVA GIOIESE)	MOLLO GIANLUCA	(NUOVA GIOIESE)
DROGHINI DOMENICO	(PRAIA)	MANDARANO FRANCESCO	(PRAIA)

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES C5 - FASE FINALE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 17/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PARISI PAOLO	(CATAFORIO)	OPPEDISANO PASQUALE	(FUTSAL ROSARNO C5)
--------------	-------------	---------------------	---------------------

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. S. Gallo

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 16/ 3/2016

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MELE FRANCESCO	(CASOLESE)
----------------	------------

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

ROTA PIERLUIGI	(CASOLESE)	CRISPINO MATTIA	(TRE COLLI FUTSALCATANZARO)
PULLANO CRISTIAN	(TRE COLLI FUTSALCATANZARO)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 07/04/2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 312/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le stesse entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 Procura federale 1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping. 2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori. 3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale. 4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore federale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.	Art. 32 Procura federale 1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping. 2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, del Procuratore Federale Interregionale ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di Sostituti Procuratori. La Procura federale si avvale anche di Collaboratori. I Procuratori aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori sono nominati anche per le Sezioni Interregionali di cui all'art. 32 bis. 3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto federale. 4. I Procuratori Aggiunti, i Sostituti Procuratori ed i collaboratori coadiuvano il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti, inoltre, sostituiscono il Procuratore federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite da ciascuna Federazione nei rispettivi regolamenti di giustizia.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 32 bis Articolazioni territoriali della Procura federale 1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. A ogni Sezione Interregionale è preposto un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali. 2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni relative ai controlli delle gare e alla prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale. 3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna. 5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 6. Nelle materie di competenza, i Procuratori Federali Aggiunti Interregionali esercitano le loro funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale. 7. Le Sezioni Interregionali della Procura federale sono legittimate a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti da esse disposti.	Art. 32 bis Articolazioni territoriali della Procura federale 1. La Procura federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'Area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale che delega, per ogni sezione, un Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, coadiuvato da Sostituti e Collaboratori Interregionali. 2. Le Sezioni Interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente alla Procura federale. 3. La Sezione Interregionale dell'Area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 4. La Sezione Interregionale dell'Area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio Abruzzo, Molise e Sardegna. 5. La Sezione Interregionale dell'Area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o su segnalazione della Procura federale. 7. Il Procuratore federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza.

8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e ai Procuratori Federali Aggiunti Interregionali si applicano per quanto compatibili le norme di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies. 9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali. 10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale. 11. I requisiti e le modalità per la nomina dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale. 12. Le assegnazioni in organico delle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del Procuratore federale o per ragioni organizzative.	8. Alle Sezioni Interregionali della Procura federale e al Procuratore Federale Interregionale, si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 32 ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies. 9. La Procura federale decide autonomamente eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può disporre, per atto del Procuratore federale, l'avocazione a sé di ogni procedimento per ragioni organizzative o funzionali. 10. I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza anche alla Procura federale. 11. I requisiti e le modalità per la nomina del Procuratore Federale Interregionale, dei Procuratori Federali Aggiunti Interregionali e dei Sostituti Procuratori Interregionali sono gli stessi previsti per il Procuratore Federale, per il Procuratore Federale Aggiunto e per il Sostituto Procuratore Federale. 12. Le assegnazioni in organico alle Sezioni Interregionali della Procura federale sono disposte dal Consiglio federale, che provvede anche a trasferimenti o a rotazione degli incarichi su proposta del Procuratore Federale Interregionale o per ragioni organizzative.
---	--



Roma, 21 marzo 2016
Protocollo: 5102/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°59

Oggetto: Scadenze fiscali 31 marzo 2016 – Modello EAS e dichiarazione IVA –

Modello EAS

Il 31 marzo 2016 è l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle società sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di alcuni dati dell'ente precedentemente indicati.

Qualora la variazione dei dati riguardi quelli identificativi del rappresentante legale dell'associazione o della società sportiva, e la variazione sia stata portata già a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate con i Modd. AA5/6 e AA7/10, non occorre presentare un altro modello EAS.

Sono esonerate dalla comunicazione dei dati le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI che non svolgono attività commerciali, mentre possono presentare il modello EAS semplificato le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI che svolgono anche attività commerciale.

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica direttamente dall'ente tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente o deve essere nuovamente presentato, quando sono variati i dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno in cui sono intervenute le variazioni. Se la comunicazione non è tempestiva, può essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (UNICO) utile versando contestualmente l'importo della sanzione minima, pari ad € 258,00.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la mancata presentazione del modello EAS preclude l'accesso alla agevolazione di cui all'art. 148, TUIR (non imponibilità delle quote e contributi associativi) nonché, per determinate attività (vedere terzo comma dello stesso art. 148) non imponibilità dei corrispettivi percepiti.

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Dichiarazione IVA

Entro il 31 marzo 2016 va presentata la dichiarazione IVA relativa all'anno 2015 da parte delle società di capitali e degli enti non commerciali , soggetti IRES (associazioni sportive dilettantistiche) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. bilancio chiuso al 30 giugno).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino



Roma, 21 marzo 2016
Protocollo: 5107AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°60

Oggetto: Applicazione del principio del "*favor rei*" a seguito delle recenti norme in materia di sponsorizzazione, di tracciabilità dei pagamenti per le società e associazioni sportive dilettantistiche e di abrogazione della sanzione di esclusione dalla legge n. 398/1991–

PREMESSA

A seguito della recente emanazione di alcune norme che hanno modificato la disciplina fiscale delle società e associazioni dilettantistiche a loro favore, si ritiene opportuno suggerire alle società dipendenti da questa Lega, che sono o sono state oggetto di accertamento o che hanno prodotto reclamo o ricorso contro atti di accertamento nei quali sono state contestate le criticità di seguito riportate, di chiedere, comunque, in via cautelativa, agli Uffici delle Entrate impositori e/o alle Commissioni Tributarie presso le quali pendono ricorsi, la rideterminazione delle sanzioni e l'abbandono di qualsiasi pretesa tributaria in presenza della norma più favorevole rispetto alla precedente che aveva dato origine all'accertamento contestato (applicazione del principio del *favor rei*).

La presente Circolare è finalizzata ad illustrare alle società della LND le motivazioni che possono essere addotte a difesa nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e nell'eventuale contenzioso tributario.

* * *

Applicazione del principio del *favor rei*

Sull'argomento in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la Circolare n. 4/E, del 4 marzo u.s.

Con la predetta Circolare n. 4/E, dopo aver rilevato che il principio del *favor rei* prevede l'applicazione della legge più favorevole - sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile, sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione - l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "*le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione, non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni...., nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia divenuto definitivo*". Inoltre, viene specificato che "*sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del *favor rei* che ha determinato l'irrogazione della sanzione più favorevole*".

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Pertanto, conclude l'Agenzia, anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica e per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria, trova applicazione il principio del *favor rei*. Soccorre, al riguardo - cita in calce alla Circolare l'Agenzia delle Entrate - anche la giurisprudenza (Corte di Cassazione, sentenza n. 1656 del 24 gennaio 2013) per la quale l'applicazione dello "jus superveniens" per norme più favorevoli per il contribuente deve essere rilevato anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia diventato definitivo.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nel confermare il diritto del contribuente al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata in modo da corrispondere quella più favorevole, pone, tuttavia la condizione che i contribuenti destinatari di atti emessi con irrogazione delle sanzioni ante modifica per i quali non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso possono richiedere all'Ufficio la rideterminazione della sanzione irrogata. La richiesta va effettuata tramite la presentazione di una semplice istanza, a seguito della quale l'Ufficio procede al ricalcolo della sanzione, comunica l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli e consegna il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.

Anche per gli atti pendenti davanti alle Commissioni Tributarie, nei casi in cui sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997 (*Salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisca violazione punibile*), gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi e a comunicare l'esito sia al contribuente che all'organo presso il quale pende la controversia. Nei casi, invece, in cui sussistano i presupposti per l'applicazione del comma 3, del medesimo art. 2 (*Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*), il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi sopra descritti, è effettuato direttamente dagli Uffici o su richiesta dell'organo giudicante.

Fin qui la Circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate.

Va premesso che nel decorso biennio, sono stati emanati i seguenti provvedimenti che hanno inciso favorevolmente nella disciplina tributaria del settore sportivo dilettantistico, provvedimenti, peraltro, già portati da questa Lega, in passato, a conoscenza delle società affiliate. 1-L'art. 29, del D.Lgs n. 175, del 21 novembre 2014 ha modificato il sesto comma, dell'art. 74, del DPR n. 133, del 26 ottobre 1972, sopprimendo, al terzo periodo, le parole "*prestazioni di sponsorizzazione e*" e "*in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed*"; conseguentemente la detrazione forfetizzata ai fini IVA è riconosciuta nella misura del 50% sia per le prestazioni di pubblicità che per quelle di sponsorizzazione, mentre in precedenza per queste ultime era riconosciuta solo la detrazione del 10%.

La norma – è opportuno precisare che venne proposta dalla stessa Agenzia delle Entrate – aveva la finalità, come si rileva dalla stessa relazione al provvedimento, di eliminare le incertezze in merito alla qualificazione dei proventi pubblicitari, che generavano una quantità notevole di contestazioni, il più delle volte con esito favorevole per il contribuente. Infatti, ferma restando la disposizione prevista dal comma 8, dell'art. 90, della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, la distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione è sempre stata oggetto di differenti prese di posizione giurisprudenziali e dottrinali anche nella considerazione che il legislatore non è mai intervenuto a chiarirla.

2-il comma 713, dell'art. 1, della legge di Stabilità 2015 - n. 190, del 2014 – ha modificato il primo periodo del comma 5, dell'art. 25, del D.L. 13 maggio 1999, n. 133, sostituendo le parole "di importo superiore a lire 1.000.000,00" con le parole "di importo pari o superiore a 1.000,00 euro".

La disposizione del comma 713 ha elevato da 516,46 a 1.000,00 euro il limite oltre il quale le società e associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare pagamenti o incamerare proventi/introiti con modalità idonee a consentire la tracciabilità delle somme incassate o pagate. La norma ha eliminato l'incongruenza legislativa recata dal citato art. 25, che aveva fissato in euro 516,46 il limite per i pagamenti/versamenti *cash* da parte delle associazioni sportive, mentre almeno a far tempo dal 2007, il limite fissato per tutti i cittadini italiani era di 1.000,00 euro, limite oggi elevato ad euro 3.000,00 dal comma 898, della legge di Stabilità 2016. Occorre, a tale riguardo, fare presente che per le associazioni e società sportive dilettantistiche il limite resta ancora oggi fissato a 1.000,00 euro, essendo necessaria una specifica norma che modifichi il comma 5, dell'art. 25, della legge n. 133, del 1999.

3-l'art. 19, del D.Lgs. n. 158, del 24 settembre 2015 ha modificato il comma 5, dell'art. 25, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sopprimendo le parole "la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche".

Con la disposizione recata dall'art. 19, del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2017, è stata anticipata al 1° gennaio 2016 per effetto del disposto di cui al comma 133, della legge di Stabilità 2016, è stata soppressa la doppia sanzione gravante sui soggetti- associazioni sportive dilettantistiche - che violano l'obbligo della tracciabilità. Infatti, l'originaria norma, recata dal comma 5, dell'art. 25, della legge n. 133/1999, prevedeva l'applicazione a carico dei soggetti inadempienti di una duplice sanzione: una, quella amministrativa, prevista dall'art. 11, del D.Lgs. n. 471, del 1997, da € 258,23 ad € 2.065,83 che colpisce tutti i cittadini italiani che violano l'obbligo; l'altra indiretta ma più sostanziale, definita *impropria*, che escludeva le associazioni sportive dilettantistiche dai benefici della legge n. 398, del 1991, con conseguenze devastanti per i soggetti inadempienti.

E' opportuno, al riguardo esporre alcune considerazioni in relazione alle criticità riguardanti il trattamento fiscale delle società sportive affiliate a questa Lega, che sono state oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria e per le quali è in essere l'iter contenzioso.

^ ^ ^

Fatte queste necessarie premesse, nella considerazione che le disposizioni emanate rispettivamente nell'ottobre 2014, nel dicembre 2014 e nel settembre 2015 hanno recato mutamenti profondi e sostanziali nella disciplina tributaria sia delle sponsorizzazioni che della tracciabilità dei pagamenti, disciplina che se violata comportava sanzioni pesanti – si pensi alle conseguenze dell'applicazione dell'aliquota del 50%, anziché del 90%, a proventi ritenuti di pubblicità anziché di sponsorizzazione con l'applicazione, in sede di accertamento, delle sanzioni che, ai fini IVA, sono gravosissime – è da presumere fondatamente che nelle situazioni sopra evidenziate possa trovare applicazione il principio del "*favor rei*".

In ordine a siffatta presunzione, questa Lega ha inoltrato una richiesta di parere giuridico all'Agenzia delle Entrate in data 22 gennaio 2016, antecedente, quindi, a quella di emanazione della Circolare n. 4/E, del 4 marzo u.s., con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti.

Nell'istanza sono stati richiamati i commi 2 e 3, dell'art. 3, del D.Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, che hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale e che sono così formulati:

Comma 2 – "*Salva diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca violazione punibile*".

Comma 3 - "*Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo*".

Fatto presente nell'istanza che il principio del "*favor rei*" trae origine dal presupposto che una determinata violazione, con il trascorrere del tempo, possa modificare la sua potenzialità di ledere un bene di interesse comune od essere anacronistica, cosicchè il legislatore può intervenire modificando la norma con la conseguenza che non si configura più, o almeno viene attenuata, la sanzione prima prevista in costanza della precedente norma, è stata espressa da questa Lega l'opinione che, in sostanza, con l'applicazione del principio del "*favor rei*", le disposizioni più favorevoli al contribuente devono trovare applicazione anche per le violazioni commesse in passato. Ne consegue che ove il fatto commesso non sia più qualificabile in termini di illecito a seguito dell'entrata in vigore di una norma successiva – *jus superveniens* – con conseguente *abolitio criminis*, le sanzioni non devono essere più applicate, salvo che le stesse non siano divenute definitive.

Pertanto, anche nel caso della detrazione forfettaria IVA per i proventi di sponsorizzazione, l'unificazione dell'aliquota - 50% - rende configurabile l'*abolitio criminis* e la conseguente applicazione del *favor rei* per i comportamenti tenuti, antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175, del 21 novembre 2014, in contrasto con la normativa precedente la predetta data del 21 novembre 2014.

Analogamente, per quanto riguarda la disposizione introdotta con la legge di Stabilità 2015 che ha elevato da 516,46 a 1.000,00 euro il limite dei pagamenti *cash*, i soggetti che negli anni precedenti l'entrata in vigore della medesima legge n. 190/2014 hanno violato l'obbligo della tracciabilità per i pagamenti oltre il limite di 516,46 euro, a seguito dell'emanazione di una legge più favorevole che ha elevato l'anacronistico limite a 1.000,00 euro, devono fruire dell'applicazione dei principi in argomento dell'*abolitio criminis* e del *favor rei*.

Nell'istanza è stato fatto rilevare, poi, che con l'emanazione dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997, è stato ridisegnato l'impianto normativo tributario con un'impostazione che ricalca quella del Codice Penale e allineando il sistema sanzionatorio tributario al dettato della legge n. 689/81 sulle depenalizzazioni, è stata riconosciuta la natura afflittiva delle sanzioni tributarie. Ne consegue che, atteso il carattere afflittivo della sanzione penale che di quella amministrativa, non può essere ignorato il principio del "*ne bis in idem*", per cui per una violazione non possono essere applicate due distinte sanzioni, così come, invece, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999, in materia di tracciabilità.

Ciò è suffragato anche dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per tutte, le più recenti sentenze n. 24559 del 26 novembre 2007, n. 9217 del 9 aprile 2008 e, da ultimo, la n. 1656 del 24 gennaio 2013, peraltro menzionata dall'Agenzia delle Entrate nella predetta Circolare n. 4/E.

Con quest'ultima pronuncia la Suprema Corte ha precisato, tra l'altro, che "costituisce uno *jus receptum* il principio secondo cui, in forza dello *jus superveniens* più favorevole, può affermarsi che, in tema di sanzioni tributarie, alla abrogazione del principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie è subentrato il principio del *favor rei* nella sua duplice prospettiva, e nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diverse, si applica la legge più favorevole.

Sempre la stessa Corte di Cassazione - sentenze n. 1055 del 2008 e n. 17069 del 2009 – ha ritenuto che il principio del *favor rei* può venire applicato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè il procedimento sia ancora in corso e che il provvedimento impugnato non sia definitivo.

Infine, la Suprema Corte con sentenza del 17 dicembre 2014, n. 26475, ha ammesso l'applicazione del *favor rei* anche con riguardo alle cd. sanzioni improprie di tipo sostanziale, ossia quelle *"situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi ... (anche) di carattere sostanziale"* per cui viene *"maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero"*. Alla fattispecie di sanzione impropria è riconducibile la sanzione della decadenza dei benefici di cui alla legge n. 398/91, di cui all'art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, cosicché, in questi casi *"non è effettivamente discutibile che trattandosi di rimuovere gli effetti indirettamente sanzionabili di una condotta illecita il principio del favor rei trovi la più ampia applicazione"*.

Nell'istanza prodotta all'Agenzia delle Entrate è stato anche rilevato che già la medesima Agenzia, con la recente Risoluzione n. 45 del 6 maggio 2015, ha, di fatto, applicato, a seguito della disposizione emanata dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1, comma 713, il principio del *"favor rei"*, invitando gli uffici a desistere dal contenzioso in corso e ad abbandonare le pretese tributarie in caso di mancata tracciabilità dei pagamenti relativi a sponsorizzazioni ed ai compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche ai propri atleti e dirigenti, ritenendo non essere più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità delle sponsorizzazioni ed all'annullamento dell'esenzione da Irpef per i percipienti delle somme erogate nel limite di 7.500,00 euro. In buona sostanza, è stato di fatto applicato il principio del *"favor rei"* in due delle tre casistiche che generavano sanzioni così come previsto dalla normativa in argomento; ne consegue che lo stesso principio deve essere applicato alla terza casistica di sanzioni, ossia al disconoscimento della legge n. 398/91. Ciò in quanto la novella normativa incide su tutti gli effetti derivanti dall'inosservanza dei vecchi limiti di tracciabilità, non potendo la stessa limitarsi alle fattispecie trattate dalla Risoluzione n. 45/E citata.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 4/E del 2016, pur in attesa della risposta dell'Agenzia delle Entrate alla suddetta richiesta di parere giuridico, sembra logico ritenere che il principio del *favor rei* vada applicato, oltre che nel caso – che appare del tutto evidente – della soppressione della sanzione della decadenza dalla legge n. 398/91, anche nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei quali si è verificata la *abolitio criminis* abbandonando qualsiasi pretesa tributaria in presenza di violazioni, avvenute in passato, di disposizioni, poi, superate da normative posteriori, salvo che, ovviamente, nei casi in cui sia intervenuta la definitività dell'accertamento o del giudicato. A tale riguardo, soccorre una recentissima sentenza della Corte di Cassazione – n. 891 della Terza Sezione Penale, depositata in data 13 gennaio 2016 – la quale ha stabilito che le nuove soglie di punibilità per i reati tributari sono retroattive e, pertanto, per il principio del *favor rei*, si applicano anche ai giudizi in corso con la formula *"il fatto non sussiste"*, formula che deve essere utilizzata quando, a seguito dell'emanazione di una norma più favorevole *superveniens*, viene a mancare uno degli elementi costitutivi del reato.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino